

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2007812** Data: **01.06.2012**
Oggetto: **DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**
Allegato: **1 . Elenco dei reati**
2. Questionario informativo

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETA' DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 08/06/2001

Gentile Associato,

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 intitolato: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, **la responsabilità in sede penale delle società e delle persone giuridiche**, anche non riconosciute, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle società (denominate dalla legge **"ENTI"**) e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

L'innovazione normativa, pertanto, è di notevole interesse in quanto né l'Ente, né i soci possono dirsi estranei all'eventuale procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse dei soci al controllo della legalità dell'operato sociale. **Oltre a ciò un'eventuale condanna dell'Ente comporta il rischio concreto che l'Autorità Giudiziarica imponga alle Agenzie il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o che disponga la sospensione e la revoca delle autorizzazioni o delle concessioni in essere.**

L'art. 6 del provvedimento in oggetto contempla tuttavia **una forma di "esonero da responsabilità dell'Ente"**, se si dimostra, in occasione di un eventuale procedimento penale per uno dei reati considerati (segue elenco), di aver adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. La norma prevede, quindi, **un sistema interno di organizzazione e controlli e la contemporanea istituzione di un organo di controllo interno all'Ente** con il compito di vigilare sull'efficacia reale di tale sistema.

A tale proposito, va sottolineato che "l'esonero" dalle responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli che il Giudice, in sede penale, è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio di idoneità formulato dal Giudice. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti che decidono di adottare tale modello di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure.

Il problema che operativamente si pone, pertanto, è l'adozione di un **idoneo modello che soddisfi quanto richiesto dal D.Lgs. 231/2001** ma che, contemporaneamente, non si sovrapponga alle procedure gestionali già presenti in azienda, al fine di evitare una "moltiplicazione" di modelli organizzativi, di procedure e di organi di controllo, pena l'inefficacia di tali modelli o, peggio, l'inefficienza complessiva dell'azienda.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

E' invece opportuno adottare un unico modello organizzativo che risponda ai requisiti richiesti dalle varie leggi in modo da evitare il più possibile la "moltiplicazione" degli organismi deputati ai controlli ed alla vigilanza.

E' opportuno precisare che la legge in esame non obbliga le società ad adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo ma prevede che la mancata adozione (o un'adozione giudicata non idonea dal Giudice in sede penale) di detto modello espone l'Ente al rischio di una condanna per gli illeciti realizzati dagli amministratori e dai dipendenti. Ne consegue che nonostante la ricordata facoltatività, l'adozione del modello diviene "obbligatoria" se si vuole beneficiare dell'esonero sopra illustrato.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, ridotte se punibili a titolo di tentativo, sono le seguenti:

- a) la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25.800,00 ad un massimo di €. 1.549.000,00;
- b) le sanzioni interdittive:
 - 1. l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
 - 2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - 3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - 4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - 5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Come si potrà notare l'eventuale applicazione anche di una sola misura interdittiva potrebbe portare la società al fallimento o provocare danni irreversibili alla stessa.

Esiste infatti il rischio concreto che venga imposto alle Agenzie Concessionarie, anche in via cautelare (ovvero prima che inizi il processo penale), il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni o concessioni in essere, mentre per i Gestori il rischio di un grave pregiudizio deriverebbe dal divieto di pubblicizzare beni e servizi relativi alla propri attività, oltre che dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, in caso di condanna definitiva.

L'adozione del modello richiede un'approfondita diagnosi aziendale da parte di professionisti specializzati ed una fattiva collaborazione da parte della società che adotta il modello, nonché la piena consapevolezza della necessità di un costante aggiornamento del modello e delle procedure che ne costituiscono parte integrante. Lo **Studio Bondavalli** possiede le competenze professionali relative alla predisposizione, redazione e attuazione del Modello Organizzativo ed è in grado di fornire consulenza e assistenza in materia. A tal fine il Sindacato ASSOSNAI ha stipulato specifica convenzione con lo Studio Bondavalli al fine di offrire agli associati un servizio professionale qualitativamente elevato a costi contenuti.

Gli Associati interessati all'adozione del modello organizzativo potranno rivolgersi direttamente allo Studio Bondavalli per avere maggiori chiarimenti in merito alla fattispecie sopra esposta; a tal proposito, si allega (all. 1) alla presente un **questionario informativo**, propedeutico all'eventuale conferimento dell'incarico allo Studio Bondavalli, il quale sulla base dei dati raccolti potrà preventivarne il compenso, nei limiti e alle condizioni previste nella convenzione stipulata tra lo Studio Bondavalli ed il Sindacato ASSOSNAI.

Il questionario, una volta compilato, deve essere inviato direttamente allo Studio Bondavalli ai seguenti recapiti: fax 0376384955 o mail studio@studiobondavalli.it, che provvederà a contattare gli interessati.

In allegato 2 il corposo elenco delle fattispecie di reato previste dal D.Lvo 231/2001

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria